



***COMUNE DI
CAPRAIA E LIMITE***

PROVINCIA DI FIRENZE

***REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA O CONSULENZE.***

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.8 del 4 febbraio 2009.

Articolo 1 – Oggetto degli incarichi

1. Il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, di studio o ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amm.ne può essere attribuito ove i problemi di pertinenza del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.
2. L'affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza, oggettiva e riscontrata, delle specifiche figure professionali o per temporanea impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio, a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro.

Articolo 2 – Tipologia di incarichi

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, di studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti.
2. Gli incarichi di collaborazione, sia occasionale che coordinata e continuativa, presuppongono lo svolgimento di qualsiasi attività per la quale è necessaria una conoscenza tecnica altamente specialistica ed ad elevato contenuto professionale.
3. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di indagine, analisi e ed esame su un particolare problema e nell'interesse dell'Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
4. Gli incarichi di ricerca, riguardanti l'attività di speculazione e di approfondimento relativo a specifiche materie, presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.
5. Le consulenze consistono nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni e giudizi da parte di esperti della materia in questione.

Articolo 3 – Esclusioni

1. Il presente disciplinare non si applica:
 - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica (ad es. condono edilizio);
 - agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione;
 - agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d'appalto, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione.

3. Sono altresì esclusi gli incarichi per le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili. Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, ma devono in ogni caso essere pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono un compenso.

Articolo 4 – Destinatari degli incarichi

1. E' possibile conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto estraneo all'amministrazione solo ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto qualifiche, titoli di studio, anche universitario, esperienze o competenze specifiche, ivi compresa l'eventuale iscrizione in speciali albi, ordini o elenchi.

Articolo 5 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze da parte dei dirigenti è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:

a) rispondenza dell'incarico a programmi ed obiettivi specifici dell'Amministrazione e quindi nell'ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi di PEG del Servizio competente, ed in ogni caso l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;

b) inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale ricognizione; il Responsabile che conferisce l'incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell'avvenuto espletamento della ricognizione all'interno dell'Amministrazione e dell'assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l'incarico;

c) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, della durata, tempistica e compenso per lo svolgimento dell'incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto;

d) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe professionali, deve essere strettamente correlato all'effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

e) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari;

f) attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del limite di spesa previsto dal successivo art. 8.

2. L'affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'Amm.ne Comunale;
- d) abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale;
- e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amm.ne Com.le nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).

Articolo 7 – Selezione degli esperti – procedure comparative

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Responsabile del Servizio competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'Ente, tramite avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30.
2. L'avviso dovrà:
 - evidenziare:
 - a) I contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta;
 - b) I titoli, i requisiti professionali e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione;
 - c) Il termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate a da curricula e relative informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) I criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze dichiarati ed i relativi punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità di selezione dei candidati (solo titoli, titoli e colloquio);
 - e) Il giorno fissato per l'eventuale colloquio, le materie su cui verterà e le modalità di svolgimento;
 - f) Le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - g) Il tipo di rapporto (occasionale o coordinato e continuativo);
 - h) Il compenso complessivo lordo previsto.
 - prescrivere l'obbligo, per i partecipanti, di allegare il proprio curriculum, comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini;
 - prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
 - a) di godere dei diritti civili e politici;
 - b) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;

d) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, se richiesta e/o le abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e la decorrenza delle stesse; le esperienze maturate e acquisite laddove siano attinenti all'incarico;

e) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;

f) l'eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo;

Il Responsabile competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico.

3. In luogo dell'avviso di selezione, il Responsabile, per particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro **10.000,00** (oneri fiscali e previdenziali esclusi), potrà ricorrere alla **procedura negoziata**, invitando almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati al precedente comma 2 con riferimento all'avviso di selezione.

Articolo 8– Selezione degli esperti –procedura non comparativa

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 7, il responsabile potrà conferire incarichi in via diretta, senza esperire una procedura selettiva, quando ricorrano una delle seguenti situazioni:

a) quando siano andate deserte o siano state infruttuose le procedure comparative cui al precedente art. 7;

b) quanto trattasi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dell'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative;

c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;

d) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

Articolo 9 – Sottoscrizione e pubblicizzazione degli incarichi - Compenso

1. Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati:

a) le generalità dell'incaricato;

b) la natura della collaborazione;

- c) l'oggetto della prestazione, le modalità di realizzazione, il luogo e il termine di esecuzione;
 - d) il compenso e le modalità di erogazione dello stesso;
 - e) la specifica indicazione delle penali, delle cause di risoluzione, del foro competente per dirimere le controversie;
 - f) le modalità di trattamento dei dati personali.
2. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di conferimento dell'incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito internet ufficiale del Comune, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l'incarico, del nominativo del consulente stesso, dell'oggetto dell'incarico, della durata presunta e del relativo compenso.
3. La corresponsione del compenso avverrà al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione indicata nel disciplinare. Il responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare con apposita relazione, il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell'espletamento dell'incarico.

Articolo 10 – Limite di spesa

1. Il tetto di spesa relativa agli incarichi dovrà trovare corrispondenza negli atti programmatici dell'Ente per l'anno di riferimento e stanziamento capitolo di bilancio

Articolo 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli art.2222 e segg del codice civile.

Articolo 12– Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione Comunale, che risultino incompatibili con le norme di cui al presente atto disciplinatorio.
2. Devono intendersi disapplicate le clausole negoziali collettive vertenti su materie che rinvergono legittima, compiuta ed esaustiva disciplina nel presente atto regolamentare.